

CIRCOLARE N. 5 / 2020

DOCUMENTO RISERVATO AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO  
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

[www.ghidini-associati.it](http://www.ghidini-associati.it)

*(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)*

**Delibera CSM 186/VV/2020 26 marzo 2020**  
**Linee guida agli Uffici Giudiziari**  
**in ordine all'emergenza COVID 19**

**Rinvii udienze - Protocollo udienze in remoto –**  
**Protocollo udienze con trattazione scritta**

- **Scopo della circolare**

Con delibera del 26 marzo 2020 (186/VV/2020 - Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19) il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato talune linee guida, sostitutive delle precedenti, in punto di applicazione delle disposizioni processuali contenute nel DL 18/2020 (c.d. CuraItalia). Nello stesso tempo ha definito protocolli operativi per lo svolgimento di udienze in remoto e di udienze con trattazione scritta.

Nel rinviare alla precedente Circolare 1-2020 del 19 marzo 2020 <sup>(1)</sup>, reperibile attraverso [questo collegamento](#), lo Studio intende fornire una breve panoramica sulle disposizioni della citata delibera (nel seguito: “**Delibera**”) con specifico riferimento ai procedimenti civili.

Per quanto qui di interesse, i temi rilevanti sono dati da:

- 1) le indicazioni e raccomandazioni organizzative relative al rinvio delle udienze;
- 2) la proposta di protocollo per lo svolgimento delle udienze civili in remoto;
- 3) la proposta di protocollo per lo svolgimento delle udienze civili con trattazione scritta.

---

<sup>1</sup> Titolata Artt. 83-84 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) Delibera banca d'Italia n. 444/2020 Delibera Consob n. 21299/2020 - Udienze civili e amministrative – Rinvii, sospensioni, modalità particolari - Procedimenti di mediazione, ABF e ACF

Per agevolare la lettura e il reperimento delle parti di interesse, la circolare è dotata di un sommario con link di rimando automatico al titolo di ciascun paragrafo.

## Sommario

<b>1. INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI ORGANIZZATIVE .....</b>	<b>2</b>
<i>a. Rinvio delle udienze .....</i>	<i>2</i>
<i>b. Udienze in remoto o con trattazione scritta per i procedimenti indifferibili .....</i>	<i>3</i>
<i>c. Dichiarazione di urgenza .....</i>	<i>4</i>
<b>2. NON VINCOLATIVITÀ DEL PROTOCOLLO.....</b>	<b>4</b>
<b>3. PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI IN REMOTO.....</b>	<b>5</b>
<i>a. Convocazione e operazioni preliminari .....</i>	<i>5</i>
<i>b. Verbale d'udienza secondo p-rem .....</i>	<i>5</i>
<i>c. Comportamento in udienza e presa di parola .....</i>	<i>6</i>
<i>d. Produzione di documenti in udienza e verbalizzazioni via chat .....</i>	<i>6</i>
<i>e. Assunzione di provvedimenti contestuali in camera di consiglio .....</i>	<i>7</i>
<i>f. Malfunzionamenti e assistenza on line .....</i>	<i>7</i>
<b>4. POTENZIALI CRITICITÀ DEL P-REM .....</b>	<b>7</b>
<b>5. PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI CON TRATTAZIONE SCRITTA .....</b>	<b>8</b>
<i>a. Decisione del giudice e operazioni preliminari.....</i>	<i>8</i>
<i>b. Rilevanza procedimentale dell'udienza.....</i>	<i>9</i>
<i>c. Deposito delle note scritte .....</i>	<i>9</i>
<i>d. Fascicoli non interamente informatici.....</i>	<i>9</i>
<b>6. POTENZIALI CRITICITÀ DEL P-TS.....</b>	<b>10</b>

## 1. Indicazioni e raccomandazioni organizzative

Le indicazioni e raccomandazioni qui rilevanti, nel senso che le stesse possono avere rilevanza pratica per l'organizzazione delle agende processuali e il riscadenamento dei termini, sono contenute nel punto 1 della Delibera.

### *a. Rinvio delle udienze*

Il rinvio delle udienze è disposto per legge per tutti i procedimenti ad eccezione di talune categorie considerate o considerabili come indifferibili (cfr. §§ 2-3 [Circ. 1-2020](#)). La legge prevede il rinvio oltre il 15 aprile 2020 demandando ai Capi degli uffici giudiziari e ai singoli Magistrati l'assunzione dei relativi provvedimenti.

In concreto, nelle ultime due settimane, i provvedimenti di rinvio hanno tardato anche in prossimità

delle udienze stesse. Nella realtà dei fatti i Magistrati avevano già provveduto e il ritardo di comunicazione è stato dovuto ad un rallentamento da parte delle Cancellerie. La Delibera fornisce indirettamente una precisa motivazione dell'accaduto. Si legge infatti nella premessa che *“allo stato, risulta che il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ossia quelle indicate dal comma 3 cit.) [art. 83 comma 3° DL 18/2020: n.d.r.] nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica”*.

In altre parole, l'estrema riduzione del personale delle Cancellerie dovuto alle note esigenze di contenimento del contagio, unitamente all'impossibilità del personale di accedere in remoto ai fascicoli telematici, ha provocato la comunicazione dei provvedimenti già assunti con un certo ritardo. Si è tuttavia potuto constatare cortesia e collaborazione da parte di alcuni Magistrati che, richiesti dai legali di un chiarimento tramite semplice mail, hanno provveduto ad anticipare informalmente le date. Il che contribuisce senz'altro a ridurre le inevitabili incertezze del periodo emergenziale e a permettere alle difese una migliore organizzazione delle agende.

Sempre nel punto 1, lett. a) della Delibera, gli uffici vengono invitati a *“valutare l'opportunità di rinviare le udienze a date successive al 30 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza), onde evitare ulteriori rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria”* (enfasi nell'originale). La disposizione si spiega alla luce dell'obiettivo impossibilità di prevedere una data finale dell'emergenza e della ragionevole opportunità di evitare ulteriori rinvii e, quindi, ulteriori disagi per tutti gli operatori (Magistrati, cancellerie, difensori). Non deve quindi stupire che talune udienze abbiano già subito rinvii di svariati mesi risultando rifissate in prossimità di fine estate o inizio autunno (cfr. sul punto anche § 4.a [Circ. 1-2020](#)).

### ***b. Udienze in remoto o con trattazione scritta per i procedimenti indifferibili***

Le lettere b) e c) del predetto punto 1 della Delibera invitano altresì gli uffici a promuovere, per le udienze non differibili (cfr. sul punto § 3 [Circ. 1-2020](#))<sup>(2)</sup>, lo svolgimento mediante collegamenti in remoto (per le udienze alle quali non devono partecipare altri che i difensori e le parti) e con il metodo della trattazione scritta (per le udienze che richiedono la presenza dei soli difensori e che si concludano con provvedimenti da assumersi fuori udienza).

Per la disciplina di tali udienze gli uffici vengono invitati a promuovere protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, per favorire i quali (e soprattutto per favorire la maggior uniformità possibile a livello nazionale), la Delibera è corredata di una specifica proposta di protocollo. Su di

---

<sup>2</sup> Al riguardo, nella parte del cit. punto 1 della Delibera relativa alle disposizioni comuni ai processi civili e penali si raccomanda di individuare tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit., invitando altresì *“i dirigenti, nel rispetto delle esigenze sanitarie ed in considerazione delle limitate risorse disponibili per far fronte alle attività relative ai procedimenti non sospesi, ad incentivare il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare, ed, altresì, la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati”* (enfasi nell'originale).

che v. §§ 2, 3 e 5 della presente Circolare.

### ***c. Dichiarazione di urgenza***

L'art. 83, comma 3° lett. a) ultima parte, prevede una disciplina speciale per i procedimenti pendenti o da instaurarsi durante il periodo di sospensione *“la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*. In tali casi tutti i procedimenti debbono essere muniti di una *“dichiarazione di urgenza”* redatta dal Presidente in calce alla citazione o al ricorso (per le cause da avviarsi) o con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio (per le cause pendenti).

La Delibera fornisce specifiche indicazioni ai Capi degli uffici e ai Magistrati per apprezzare la sussistenza del requisito d'urgenza. In breve:

a) valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento;

b) anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza, valutare il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo.

Non è chiaro se, nel caso b), il rinvio possa essere disposto su richiesta di una delle parti o se la locuzione *“ove... siano le parti a richiederlo”* presupponga una richiesta congiunta. È tuttavia scontato che quest'ultima non abbia mai luogo, giacché diversamente non sarebbe stata svolta, da una delle parti, alcuna richiesta di emissione della dichiarazione d'urgenza. Ne consegue che il presumibile iter potrebbe essere il seguente: 1) una parte richiede e ottiene la dichiarazione d'urgenza; 2) l'altra parte richiede il rinvio; 3) il Magistrato incaricato concede un breve termine alla parte che ha ottenuto la dichiarazione di urgenza per esprimersi; 4) il Magistrato accoglie o rigetta la richiesta di rinvio. La Delibera non lo prevede ma, in coerenza all'art. 83, comma 3 lett. a) cit. DL 18/2020, deve ritenersi che la decisione sia parimenti assunta con decreto o provvedimento non impugnabili.

## **2. Non vincolatività del protocollo**

La Delibera precisa che il protocollo è stato redatto *“a seguito di interlocuzione con la DGSIA (Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati) ed il CNF (Consiglio Nazionale Forense), con riguardo al quale si precisa che si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati”* (enfasi nell'originale).

In altri termini, il protocollo non costituisce una indicazione vincolante e potrebbe essere diversamente applicato a seconda dei singoli uffici e dei singoli Magistrati.

Si rammenta che entrambe le tipologie semplificate d'udienza (in remoto o con trattazione scritta) operano, allo stato, solo per il periodo 16 aprile - 30 giugno 2020 (cfr. art. 83 cit. commi 6° e 7°), dunque con riferimento sia a udienze indifferibili in base al cit. art. 83 comma 3, sia a ogni altra

udienza che cada o sia stata rifissata in quello stesso periodo.

### **3. Protocollo per le udienze civili in remoto**

Il protocollo per le udienze civili in remoto (nel seguito: “**P-REM**”) comporta l’adozione di soluzioni di collegamento a distanza e quindi, deve, per un verso, garantire la piena e corretta esplicazione del contraddittorio (cfr. qui le riserve di cui al § 4.c [Circ. 1-2020](#)) e, per altro verso, fronteggiare possibili inconvenienti tecnici (non certo infrequenti nei collegamenti in remoto).

#### ***a. Convocazione e operazioni preliminari***

La convocazione via remoto ha luogo previa comunicazione (ai difensori e, se ne sia prevista la partecipazione, al Pubblico Ministero), con preavviso preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, di un provvedimento del Magistrato (che avrà cura di fissare le udienze ad orari distinti e congruamente distanziati).

Il provvedimento (secondo un format da predisporre a cura dal gruppo di lavoro “modelli consolle CSM/DGSIA/CNF” e integrato in consolle ma sempre liberamente adattabile) contiene:

- giorno, ora e modalità di collegamento tramite link (inserito nel provvedimento stesso);
- espressa indicazione che, previa verifica della regolarità della comunicazione, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;
- espressa indicazione che le parti, eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso, potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l’indirizzo telematico dell’aula virtuale (link suddetto).

Per quanto non prevista dal P-REM, è ragionevole supporre che possa essere autorizzata, nei confronti delle parti non costituite, la notifica via PEC ove esse ne debbano disporre per legge (imprese e professionisti).

Ricevuta la comunicazione, i difensori depositano nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail per essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell’applicativo.

Il CNF metterà a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze di trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti (v. § 1.c) che precede).

#### ***b. Verbale d’udienza secondo P-REM***

Nel verbale di udienza (eventualmente redatto dal cancelliere, cui spetta anche il compito di gestire

l'avvio e dello svolgimento tecnico-informatico dell'udienza) il giudice:

- prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori<sup>(3)</sup> e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
- prende atto della espressa dichiarazione dei difensori in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati;
- prende atto che della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;
- invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il verbale sarà letto in udienza dal giudice eventualmente anche tramite la condivisione della finestra (c.d. modalità *share screen*) del redattore del verbale in consolle.

### ***c. Comportamento in udienza e presa di parola***

Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, debbono tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video.

La parola viene data, ai difensori e/o alle parti, mediante l'uso della funzione audio.

L'udienza non potrà essere registrata. Il P-REM non lo specifica, ma il divieto deve intendersi esteso a tutti gli attori dell'udienza: difensori, parti, altri soggetti legittimamente presenti, cancelliere e giudice.

### ***d. Produzione di documenti in udienza e verbalizzazioni via chat***

In caso di impossibilità di anteriore produzione di documenti in telematico, la produzione può essere effettuata durante l'udienza virtuale ad una triplice condizione: (1) la "produzione", se autorizzata dal giudice, può aver luogo col metodo *share screen*; (2) la "produzione" è considerata un'esibizione; (3) per risultare ad ogni effetto prodotto, il documento deve essere successivamente depositato in telematico (il P-REM non precisa quando ma si suppone nel termine contestualmente indicato dal giudice).

Il giudice può ammettere verbalizzazione di deduzioni delle parti tramite l'uso della chat (di cui sono normalmente dotati tutti i sistemi di videoconferenza) o di altro strumento di condivisione

---

<sup>3</sup> Anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012.

dei testi.

#### ***e. Assunzione di provvedimenti contestuali in camera di consiglio***

Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice:

- interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto;
- indica, con l'accordo delle difese, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo (salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura, per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari);
- entra virtualmente in camera di consiglio disconnettendosi dall'udienza;
- rientra virtualmente in udienza riconnettendosi e dando lettura del provvedimento.

#### ***f. Malfunzionamenti e assistenza on line***

La video-udienza potrebbe risultare disturbata, subire disconnessioni involontarie e non poter essere ripristinata in condizioni di normalità. In simili casi il giudice dovrà rinviare l'udienza, disponendo la comunicazione alle parti (crediamo leggasi: i difensori) del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

La DGSIA:

- garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza;
- mette a disposizione allo scopo il numero verde 800 868 444;
- garantisce ai magistrati togati (inclusi gli ordinari tirocinanti - MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie;
- verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri;
- avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

### **4. Potenziali criticità del P-REM**

Per quanto l'idea d'una udienza virtuale possa in sé avere un suo "fascino" o comunque suscitare una comprensibile curiosità, il suo pratico svolgimento potrebbe comportare non poche criticità.

Prescindendo dalle riserve circa la genuinità dei comportamenti (dove per genuinità non deve intendersi, ovviamente, legalità bensì quella componente di umana naturalezza e spontaneità – ivi incluso il suo opposto – che conferiscono all'udienza in presenza un'immediatezza di percezione non replicabile in video e a distanza, cioè fuori da un'aula), lo schema del P-REM, decisamente ben congegnato in astratto, può comportare, all'atto pratico, problematiche e inconvenienti di non poco momento. Ne enunciamo alcuni a titolo meramente esemplificativo.

All'udienza va espressamente dichiarata la non presenza di estranei non legittimati. Va da sé che una falsa dichiarazione in tal senso resa a verbale integrerebbe il reato di falso in atto pubblico. Al

di là di questa ipotesi estrema, tuttavia, la presenza a distanza di difensore e parte nello stesso luogo fisico potrebbe rendere assai meno attendibile un interrogatorio libero (che poi, perlomeno nei procedimenti correlati alle aree professionali specifiche dello Studio, è l'unica udienza verosimilmente tale da richiedere la partecipazione della parte e quindi da attivare l'udienza in remoto<sup>(4)</sup>). La possibilità di controllo del giudice sarebbe decisamente menomata.

Il (giustissimo) divieto di registrazione non appare agevolmente verificabile né si comprende, se accertato, a quali conseguenze potrebbe condurre. Nullità dell'udienza? Sanzioni per le parti o difensori?

L'esibizione di documenti (specie se non brevi) che scorrono su uno schermo, dunque non leggibili autonomamente dalla parte contro cui vengono esibiti, potrebbe comportare difficoltà di comprensione e di pronta e adeguata reazione.

La verbalizzazione via chat potrebbe dar adito a note anche particolarmente ampie, che il giudice si troverebbe nel dilemma o di vietare integralmente o di far ridurre, con ogni conseguenza che ciò comporta anche in termini di durata della seduta virtuale.

Un malfunzionamento non rimediabile in una fase critica e decisiva di una discussione e il conseguente rinvio dell'udienza potrebbero avere ripercussioni sull'effettiva esplicazione del diritto di difesa nonché tradursi in un "vantaggio" per la controparte, che in un'udienza ordinaria non potrebbe aver luogo (la controparte, alla successiva udienza, avrà avuto la possibilità di preparare una replica che, in presenza fisica e nell'immediatezza del dibattito, certamente non avrebbe avuto).

È realisticamente preconizzabile che il ricorso all'udienza virtuale possa essere limitato a casi in cui il confronto orale fra le parti sia piuttosto circoscritto (udienze di prima comparizione, udienze di precisazione delle conclusioni, udienze di discussione di mezzi istruttori di non particolare complessità). Non può escludersi che il rinvio di molte udienze oltre al (per ora) limite del 30 giugno 2020 sia stato disposto dai singoli Magistrati anche in ragione di queste potenziali criticità.

## 5. Protocollo per le udienze civili con trattazione scritta

Il protocollo per le udienze civili con trattazione scritta (nel seguito: "P-TS") s'informa ad uno schema più semplificato. Secondo l'art. 83, co. 7, lett. h) DL 18/2020 *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti [può aver luogo: n.d.r. ] mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*. Nella sostanza, l'udienza fisica è sostituita da uno scambio di *note scritte*.

### ***a. Decisione del giudice e operazioni preliminari***

Se il giudice ritiene di applicare il P-TS, emana un provvedimento telematico (con format da

---

<sup>4</sup> La locuzione *"che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti"* non può infatti, anche per ovvie ragioni di interpretazione finalistica, ritenersi riferita a tutte le udienze cui le parti possono partecipare ma solo a quelle per le quali la loro presenza è richiesta dalla legge.



predisporsi a cura dal gruppo di lavoro “modelli consolle CSM/DGSIA/CNF” e integrato in consolle ma sempre liberamente adattabile), assegnando un congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

La richiesta di trattazione scritta può essere formulata anche dalle difese attraverso modelli uniformi predisposti dal CNF.

### ***b. Rilevanza procedimentale dell'udienza***

Lo scambio di note scritte è una modalità alternativa di svolgimento dell'udienza, il che implica le seguenti opzioni per il giudice (da assumersi con provvedimento comunicato alle parti dalla cancelleria):

- mantenimento della data di udienza già fissata;
- fissazione d'una data di udienza anticipata o differita
- fissazione di una nuova data.

L'udienza comunque fissata costituisce, per le parti come per il giudicante, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento. Se tale provvedimento non definisce il giudizio, il giudice assume i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del procedimento, ivi l'eventuale fissazione di un'ulteriore udienza.

Dalla data della comunicazione di cancelleria (previamente verificata dal giudice) decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (recanti la data dell'udienza di prosecuzione) o decisorii.

### ***c. Deposito delle note scritte***

I difensori depositano in telematico, nei termini assegnati, note scritte.

Tali note vanno da denominate “note di trattazione scritta” (o simili):

- devono contenere istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- devono essere provviste di un prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza per la declaratoria d'inammissibilità dell'appello);
- possono rinviare a note già formulate negli atti depositati.

(secondo un format da disporsi a cura dal gruppo di lavoro “modelli consolle CSM/DGSIA/CNF” e integrato in consolle ma sempre liberamente adattabile).

### ***d. Fascicoli non interamente informatici***

In questi casi (specie in presenza di documenti cartacei) il giudice può chiedere ai difensori di

depositare, se disponibili e in sede di deposito delle note scritte, i documenti in formati telematici.

## 6. Potenziali criticità del P-TS

Il P-TS risolve efficacemente il problema dell'eliminazione di udienze spesso del tutto inutili. Il caso tipico è l'udienza di precisazione delle conclusioni, già preceduta dal deposito telematico delle stesse. Non altrettanto efficace può rivelarsi nel caso in cui sia adottato per evitare udienze più complesse, tipicamente quelle di discussione.

Le maggiori problematiche possono così riassumersi:

- a) non è chiaro il concetto di nota scritta. Il richiamo a “*istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza*” lascia presumere che le stesse possano spingersi oltre la mera formulazione di richieste già dedotte negli atti depositati. Con che delle due l'una: tali note o risulterebbero superflue oppure dovrebbero sostituire il contenuto di una discussione. Nella prima ipotesi sarebbe inutile concederle, nella seconda concederebbero riaperture di spazi dialettici tali da (i) alterare la rigorosa scansione dei termini previsti dal processo civile; (ii) alterare il dispiegamento di un contraddittorio a immagine e somiglianza di una discussione imperfetta. Sarebbe utile prevedere, alternativamente e senza uno schema preconcepito, termini temporalmente sfalsati per deduzioni e altrettanto sfalsati termini di replica oppure termini congiunti per deduzioni e repliche;
- b) nel caso di documenti non producibili in informatico (ad esempio e tipicamente, campioni di prodotto in cause di violazione di diritti di proprietà intellettuale), rispetto ai quali la visione diretta del documento non è eguagliabile da una descrizione letterale, occorrerebbe prevedere quanto meno un'udienza virtuale secondo il metodo di cui al § 4.

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI ©

Milano, 1° aprile 2020